



*Questo testo è una versione prestampata. Fa  
stato la versione pubblicata nella Raccolta uf-  
ficiale delle leggi federali.*

## Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1966<sup>1</sup> sull'imposta preventiva è modificata come segue:

#### *Art. 41a*

b. Vincite in natura

Le vincite in natura ai giochi in denaro imponibili secondo l'articolo 6 capoverso 1 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all'AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore. L'articolo 41 capoverso 2 è applicabile per analogia.

#### *Art. 41b*

2. Vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite

a. Vincite in denaro

L'imposta è calcolata sulle singole vincite in denaro a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l'articolo 6 capoverso 2 LIP; essa deve essere pagata spontaneamente all'AFC entro 30 giorni dalla determinazione del risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.

#### *Art. 41c*

b. Vincite in natura

<sup>1</sup> RS 642.211

Le vincite in natura ai giochi in denaro a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l'articolo 6 capoverso 2 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all'AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

...2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione,  
Viktor Rossi